

Allegato "C" al numero 144009 di Repertorio e Raccolta numero 46428

**"SEZIONE AIL DI VENEZIA -
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LEUCEMIE LINFOMI E MIELOMA -
Organizzazione di Volontariato"**

STATUTO

PARTE PRIMA - GENERALITÀ

Articolo 1	Costituzione, denominazione, sede e durata	pag. 2
Articolo 1-bis	Adesione ad AIL Nazionale	pag. 2
Articolo 2	Scopi e finalità dell'Associazione	pag. 3
Articolo 2-bis	Attività	pag. 3
Articolo 3	Soci e Volontari	pag. 5
Articolo 3-bis	Diritti e doveri dei Soci	pag. 6
Articolo 3-ter	Perdita della qualità di Socio ed eredi	pag. 6
Articolo 4	Entrate e Patrimonio	pag. 7
Articolo 4-bis	Strumenti operativi e risorse	pag. 7
Articolo 4-ter	Bilanci	pag. 8
Articolo 4-quater	Libri sociali	pag. 9
Articolo 4-quinquies	Convenzioni	pag. 9
Articolo 4-sexies	Personale retribuito	pag. 9
Articolo 4-septies	Responsabilità e assicurazioni	pag. 9

PARTE SECONDA - ORDINAMENTO

Articolo 5	Organi sociali e altre funzioni	pag.10
Articolo 5-bis	Gratuità degli Organi e delle cariche sociali	pag.10
Articolo 5-ter	Conflitto di interessi	pag.10

Capo 1° - Assemblea dei Soci

Articolo 6	Competenze dell'Assemblea	pag.10
Articolo 7	Convocazione dell'Assemblea	pag.11
Articolo 8	Costituzione dell'Assemblea	pag.11
Articolo 9	Presidenza dell'Assemblea	pag.12
Articolo 10	Deliberazioni dell'Assemblea	pag.12

Capo 2° - Consiglio di Amministrazione e Presidente

Articolo 11	Composizione del Consiglio	pag.13
Articolo 12	Convocazione del Consiglio	pag.13
Articolo 13	Riunioni e deliberazioni del Consiglio	pag.14
Articolo 14	Poteri del Consiglio	pag.14
Articolo 15	Competenze del Consiglio	pag.14
Articolo 15-bis	Presidente	pag.16

Capo 3° - Organo di Controllo

Articolo 16	Organo di Controllo	pag.16
Articolo 17	Competenze dell'Organo di Controllo	pag.17

Capo 4° - Collegio dei Probiviri

Articolo 18	Composizione e competenze del Collegio Probiviri	pag.17
-------------	---	--------

CAPO 5°- Referente Scientifico

Articolo 18-bis	Referente Scientifico o Comitato Scientifico	pag.18
-----------------	--	--------

PARTE TERZA – SCIoglimento, RINVIO

Articolo 19	Scioglimento e devoluzione del patrimonio	pag.18
Articolo 20	Rinvio	pag.18
Articolo 21	Disposizioni transitorie	pag.18

PARTE PRIMA - GENERALITÀ

ARTICOLO 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1. L'Associazione - costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile e della Legge-quadro sul volontariato n° 266 dell'11 agosto 1991 - il 19 settembre 1994 in Venezia con atto notaio Maria Luisa Semi, repertorio n° 94775, modificato a rogito notaio Carlo Candiani repertorio n° 61002 del 24 aprile 1999, modificato a rogito notaio Francesco Candiani repertorio n° 116875 del 17 maggio 2008, modificato a rogito notaio Francesco Candiani repertorio n° 128195 del 26 maggio 2012, codice fiscale 94022970274, è retta dal presente Statuto a rogito notaio Francesco Candiani, repertorio n° 144009, del 25 ottobre 2020.

1.2. L'Associazione ha la denominazione "Sezione AIL di Venezia - Associazione Italiana contro Leucemie Linfomi e Mieloma - Organizzazione di Volontariato". L'Associazione potrà usare la formula abbreviata "AIL VENEZIA OdV".

1.3. L'Associazione ha avuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 12, Codice Civile e del DPR 24 luglio 1997 n. 616, con delibera della Giunta Regionale Veneta n. 6405 del 20 dicembre 1994 ed è iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato al numero 56. L'efficacia dell'iscrizione è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Associazione non perde la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione (art. 22, comma 1-bis, D.lgs. n. 117/2017).

1.4.1. L'Associazione, ai sensi del D.lgs. n. 117/2017, avendo le caratteristiche operative e statutarie ivi previste, è Organizzazione di Volontariato e fa uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "OdV", nonché del logo dell'AIL Nazionale (art. 1 bis).

1.4.2. L'acronimo OdV può essere inserito nella denominazione di AIL VENEZIA, in via automatica, solo in vigenza dell'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Veneto o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.5.1. L'Associazione ha sede in Venezia. Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede nell'ambito del Comune di Venezia, comunicandolo agli uffici competenti. Il trasferimento della sede in altro Comune comporta la modifica statutaria.

1.5.2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e regolamentare delegazioni territoriali. Le delegazioni sono articolazioni organizzative di AIL VENEZIA OdV, prive di autonomia giuridica e operanti all'interno della Città Metropolitana di Venezia, le cui attività sono imputate a ogni effetto, anche contabile, ad AIL VENEZIA OdV.

1.6. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e può essere sciolta dall'Assemblea dei Soci (art. 19).

ARTICOLO 1-bis Adesione a AIL Nazionale

1-bis.1. Nel presente statuto per AIL Nazionale si intende la "Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma", con sede in Roma, costituita l'8 aprile 1969, riconosciuta con DPR n. 481 del 19 settembre 1975, Codice Fiscale 80102390582.

1-bis.2. AIL VENEZIA OdV aderisce a AIL Nazionale in qualità di Socio e agisce nel rispetto dello Statuto di AIL Nazionale, dei Regolamenti che ne

disciplinano l'attività, degli obiettivi previsti, condividendone gli indirizzi, gli scopi, le finalità e conformandosi alle sue direttive.

1-bis.3. AIL VENEZIA OdV gode di autonomia giuridica, gestionale, di bilancio, patrimoniale e operativa come previsto dal presente statuto.

1-bis.4. Eventuali controversie tra AIL Nazionale e AIL VENEZIA OdV saranno di competenza del Collegio dei Probiviri di AIL Nazionale.

ARTICOLO 2 Scopi e finalità dell'Associazione

2.1. L'Associazione, nell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera, senza scopo di lucro, nel territorio della Città Metropolitana di Venezia e, di concerto con altre Sezioni AIL e con AIL Nazionale, solo in casi eccezionali, in altre zone del Veneto, in armonia con le finalità statutarie e operative di AIL Nazionale. L'Associazione ha per scopo il sostegno, la promozione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica per la prevenzione e la cura di leucemie, linfomi, mieloma e altre ematopatie, nonché il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria a favore dei malati leucemici, di altri ematopatici e delle loro famiglie.

ARTICOLO 2-bis Attività

2-bis.1. Per il perseguimento dei propri scopi e finalità (art. 2.1), l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, previste alle seguenti lettere (per le lettere a,b,c, a supporto eventuale delle Istituzioni preposte):

a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b. interventi e prestazioni sanitarie;

c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2-bis.2. Per il perseguimento dei propri scopi e finalità l'Associazione può, altresì, e a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili per provvedervi, anche convenzionandosi (art. 15/h) con Enti pubblici e con privati:

- a.** contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere i problemi della eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione e terapia delle leucemie ed altre emopatie maligne, anche favorendo l'acquisto di attrezzature scientifiche e apparecchiature sanitarie, e altresì erogando borse di studio e altre forme di sostegno a medici, paramedici, personale ausiliario, data-manager e ricercatori di questi settori;
- b.** promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca esistenti ed incoraggiare un sempre maggior numero di studiosi ad indirizzare la loro attività allo studio delle leucemie ed altre emopatie maligne;
- c.** potenziare i nuclei di ricerca esistenti e promuovere l'istituzione di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia anche possibile la formazione di nuove leve di ricercatori;
- d.** facilitare gli scambi di informazioni scientifiche - anche finanziando l'acquisto di pubblicazioni per i centri ematologici - e patrocinare convegni di studio;
- e.** sollecitare l'intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini, mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie ed altre emopatie maligne, alla loro importanza sociale e al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia nella lotta contro i tumori maligni;
- f.** offrire alle Istituzioni politiche, amministrative, sanitarie una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;
- g.** collaborare, anche finanziariamente e mediante la fornitura di beni, con le Autorità, i Servizi sanitari e le altre Istituzioni competenti, in via prioritaria con l'Unità Operativa Complessa di Ematologia di Venezia e Mestre della ULSS3 Serenissima, nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture e attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella sociale, anche a domicilio, in favore dei leucemici e altri emopatici e delle loro famiglie; le collaborazioni con altri soggetti dovranno essere espressamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione;
- h.** curare la preparazione di volontari che intendano impegnarsi attivamente nell'assistenza ai pazienti sia all'interno delle strutture sanitarie che a domicilio, e predisporre l'attività per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai pazienti stessi;
- i.** incrementare i rapporti tra pazienti per favorire aiuti reciproci e scambi di esperienze sotto il profilo sanitario, sociale e psicologico, al fine di sviluppare una vicendevole solidarietà e di pervenire ad una migliore conoscenza delle patologie, delle terapie e dei centri di cura;
- j.** diffondere e divulgare la conoscenza delle patologie leucemiche e delle altre emopatie maligne, predisponendo iniziative di sensibilizzazione rivolte a operatori sanitari e all'opinione pubblica, in modo da rendere sempre più ampia la consapevolezza dei progressi raggiunti dalla ricerca, da realizzare la possibilità di formulare diagnosi precoci, e da predisporre le condizioni per informare sui centri di cura più idonei; il tutto anche a mezzo di pubblicazioni a stampa, digitali o su reti informatiche;
- k.** stimolare e propugnare la cultura della donazione, promuovendo momenti di informazione e sensibilizzazione anche in collaborazione con altre Associazioni aventi finalità analoghe;

l. fornire orientamento, aiuto e sostegno anche psicologico e finanziario ai pazienti e alle loro famiglie, soprattutto nei casi di trapianto di midollo;
m. organizzare e garantire strutture di accoglienza e alloggi presso i centri di cura, nonché servizi di trasporto, per pazienti e loro parenti che ne avessero necessità.

2-bis.3. Le suddette attività dovranno essere svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci con prestazioni personali, spontanee e gratuite (art. 17, D.lgs. n. 117/2017).

2-bis.4. L'Associazione può esercitare (art. 6, D.lgs. n. 117/2017) attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, sempre senza fine di lucro e secondo criteri e limiti definiti da leggi e decreti ministeriali. Al Consiglio di Amministrazione compete deliberare la loro puntuale individuazione (art. 15.1/j).

ARTICOLO 3 Soci e Volontari

3.1.1. Possono essere Soci tutte le persone fisiche maggiorenni che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, siano mosse da spirito di solidarietà verso tutti, si impegnino a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività per il perseguimento delle finalità associative, a osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell'Associazione, a partecipare alla vita dell'Associazione medesima nello spirito della mutualità, assistenza, unitarietà d'intenti, di sentimenti e comportamenti democratici e versino la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei Soci.

3.1.2. L'Associazione si compone di almeno venti Soci persone fisiche (art. 19.1.bis).

3.2. [SOPPRESSO]

3.3. L'Associazione si compone di Soci fondatori, ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.

3.4. Sono Soci fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione (art. 1.1).

3.5. Sono Soci ordinari i soggetti che versano annualmente la quota associativa minima stabilita dall'Assemblea (art. 6.2/a).

3.6. Sono Soci sostenitori coloro che versano una quota almeno dieci volte superiore a quella minima stabilita dall'Assemblea.

3.7. Il Consiglio di Amministrazione (art. 15/e) può nominare Soci benemeriti le persone che, a suo giudizio, hanno acquisito particolari meriti nel perseguire lo scopo associativo (art. 2.1) e Soci onorari le persone che, a suo giudizio, onorano l'Associazione con la loro adesione.

3.8.1. I Soci sono ammessi previa presentazione al Consiglio di Amministrazione di domanda scritta nella quale dichiarano di conoscere e condividere quanto previsto all'art. 3.1.1 (art. 16, comma 1, Codice Civile). Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, delibera l'ammissione, la comunica all'interessato e la annota nel libro dei Soci (art. 23, comma 1, D.lgs. n. 117/2017). L'ammissione a Socio ha effetto con il versamento della quota associativa.

3.8.2. In caso di non accoglimento della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci (art. 6.2/h e art. 23, commi 2 e 3, D.lgs. n. 117/2017).

3.8.3. L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato (art. 24, comma 2, Codice Civile).

3.8.4. La qualità di Socio non è trasmissibile (art. 24, comma 1, Codice Civile).

3.9. [vedi art. 3-ter]

3.10. [vedi art. 3-bis.1]

3.11. I Soci non possono intrattenere con l'Associazione rapporti contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico.

3.12. L'Associazione può avvalersi di Volontari - anche non Soci, purché i Soci siano prevalenti - nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro (art. 4-quater.1/f) i Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale (art. 17, comma 1, D.lgs. n. 117/2017).

3.13. Il Volontario è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà (art. 17, comma 2, D.lgs. n. 117/2017). La sua attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario (art. 17, comma 3, D.lgs. n. 117/2017).

3.14. La qualità di Volontario, Socio o non Socio, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione (art. 17, comma 5, D.lgs. n. 117/2017). Sono ammessi i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate (art. 17, commi 3 e 4, D.lgs. n. 117/2017).

ARTICOLO 3-bis Diritti e doveri dei Soci

3-bis.1. Tutti i Soci hanno eguali diritti nell'Associazione e in particolare di:

a. intervenire e votare in Assemblea, se in regola con il pagamento delle quote associative (art. 8.5);

b. essere informati dagli amministratori sulle attività dell'Associazione - anche mediante newsletter e pubblicazione sul sito internet - e controllarne l'andamento;

c. eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;

d. ricevere comunicazione della convocazione e delle deliberazioni delle assemblee (art 7 e 10.8);

e. esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione (4-quater.2);

f. denunciare i fatti ritenuti censurabili all'Organo di Controllo (art. 16.1) ai sensi dell'art. 29, D.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 2408, comma 1, Codice Civile.

3-bis.2. Tutti i Soci hanno il dovere di:

a. rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell'Associazione;

b. versare la quota associativa il cui importo è deliberato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 3-ter Perdita della qualità di Socio ed eredi

3-ter.1. I Soci possono recedere o essere esclusi a norma dell'articolo 24, Codice Civile.

3-ter.2. Nel caso di recesso, il Socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione una dichiarazione scritta che ha effetto allo scadere dell'anno in corso, se fatta almeno tre mesi prima.

3-ter.3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, eventualmente con voto segreto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, solo per gravi motivi, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato; ha effetto dal giorno successivo a quello in cui gli è stata notificata. Rimane fermo il diritto del Socio escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notifica. In particolare, l'esclusione è deliberata per:

a. aver tenuto un comportamento pregiudizievole per l'Associazione, i suoi organi e i suoi soci ovvero per inosservanza delle norme del presente Statuto, degli eventuali regolamenti o delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell'Associazione;

b. morosità, per il mancato pagamento della quota associativa protratto per almeno due anni e decorso un mese dal ricevimento di invito scritto a provvedere al pagamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

3-ter.4. I Soci che abbiano esercitato il diritto di recesso, che siano stati esclusi e in ogni altro caso di scioglimento del rapporto associativo - e i loro eredi (art.3.8.4) - non possono ripetere le quote associative e i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 4 Entrate e Patrimonio

4.1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a. quote associative e contributi dei soci;

b. erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche;

c. donazioni, eredità e legati;

d. contributi, rette, concorsi spese, sussidi da parte dello Stato e delle Regioni, nonché di Enti pubblici e privati italiani ed esteri;

e. proventi di sottoscrizioni pubbliche, manifestazioni e altre iniziative e attività patrocinate e promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate o gestite;

f. ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile con l'oggetto sociale tra cui rendite patrimoniali e proventi da attività diverse secondarie e strumentali (art. 6, comma 1, D.lgs. n. 117/2017).

4.2.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili e dalle altre attività iscritte a bilancio.

4.2.2. Tutto il patrimonio è disponibile, per le spese - di funzionamento e di mantenimento (correnti) e di investimento (in conto capitale) - dell'Associazione, nonché per eventuali accantonamenti proposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea, tra i quali obbligatoriamente quello al Fondo di dotazione, ad eccezione di quei beni che siano in qualche modo vincolati, per espressa volontà del donante o testatore. Il patrimonio è in ogni caso utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 8, comma 1, D.lgs. n. 117/2017)

4.3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del patrimonio, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, durante la vita dell'Associazione, a soci, lavoratori e collaboratori, nonché componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (art. 8, comma 2, D.lgs. 117/2017).

ARTICOLO 4-bis Strumenti operativi e risorse

4-bis.1. L'Associazione può compiere ogni operazione necessaria e/o utile alla realizzazione degli scopi associativi. In particolare, può:

a. svolgere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, in proprio o mediante convenzioni;

b. acquisire, senza fini di speculazione finanziaria, partecipazioni in Enti o Società limitando:

- l'entità della partecipazione, in ogni caso non maggioritaria;

- il ruolo effettivamente svolto nella partecipata, tale da sostanziersi in una gestione statico-conservativa del patrimonio;

- l'impiego delle risorse patrimoniali dell'Ente o Società partecipata finalizzata alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali;

- la gestione, diretta o indiretta, della partecipata senza rilevanti funzioni di coordinamento e/o direzione come ad esempio la scelta degli organi, l'erogazione di contributi e risorse prevalenti;

c. rilasciare fidejussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale;

d. acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto.

4-bis.2. L'Associazione può reperire i mezzi necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva (art. 7, comma 1, D.lgs. n. 117/2017) nonché tramite attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, e mediante sollecitazione al pubblico o con la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico (art. 7, comma 2, D.lgs. n. 117/2017).

4-bis.3. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'esercizio remunerativo tuttavia è concesso a condizione che rimanga secondario e strumentale rispetto allo svolgimento delle medesime attività (art. 33, comma 3, D.lgs n. 117/2017).

ARTICOLO 4-ter Bilanci

4-ter.1. L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4-ter.2. Per ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea dei Soci (artt. 6.2/e e 15.1/i):

a. il Bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre precedente, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, corredato dagli allegati previsti dalla legislazione vigente, le eventuali variazioni rispetto al Bilancio preventivo, nonché una relazione sulle attività svolte;

b. il Bilancio preventivo per l'esercizio corrente, nonché una relazione sulle attività in corso e quelle programmate.

4-ter.3. Il Bilancio consuntivo, approvato dall'Assemblea, deve essere inviato ad AIL Nazionale entro il 31 maggio di ogni anno e comunque entro un mese dall'approvazione.

4-ter.4. Il Bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di Bilancio,

l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie (art. 13, comma 1, D.lgs. n. 117/2017).

4-ter.5. Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14, D.lgs. n. 117/2017.

4-ter.6. I Bilanci devono essere pubblicati sul sito internet dell'Associazione.

4-ter.7. Come previsto dall'Art. 87, comma 1/a, D.lgs. n. 117/2017, devono essere redatte scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentate adeguatamente nel bilancio di cui all'art. 13 del medesimo D.lgs.

ARTICOLO 4-quater Libri sociali

4-quater.1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a. il libro dei Soci tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;

b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;

c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione tenuto a cura dello stesso;

d. il libro delle deliberazioni dell'Organo di Controllo tenuto a cura dello stesso;

e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, qualora nominato, tenuto a cura dello stesso;

f. il registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;

g. il libro dei pareri del Referente Scientifico o delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico, qualora nominato, tenuto a cura dello stesso.

4-quater.2. Tutti i Soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ARTICOLO 4-quinquies Convenzioni

4-quinquies.1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, D.lgs. n. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante.

4-quinquies.2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 4-sexies Personale retribuito

4-sexies.1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33, comma 1, D.lgs. n. 117/2017.

4-sexies.2. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito (art. 16.1, D.lgs. n. 117/2017) sono disciplinati dalla legge e dall'eventuale regolamento adottato dall'Associazione.

ARTICOLO 4-septies Responsabilità e assicurazioni

4-septies.1. Coloro che prestano attività di volontariato in favore dell'Associazione, Soci e non Soci, sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi (art. 18, D.lgs. n. 117/2017).

4-septies.2. L'Associazione risponde, con il proprio patrimonio, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

4-septies.3. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extra contrattuali.

PARTE SECONDA - ORDINAMENTO

ARTICOLO 5 Organi sociali e altre funzioni

5.1. Sono Organi dell'Associazione:

- a.** l'Assemblea dei Soci (artt. da 6 a 10);
- b.** il Consiglio di Amministrazione (artt. da 11 a 15);
- c.** il Presidente (art. 15-bis);
- d.** l'Organo di Controllo (artt. 16 e 17);
- e.** il Collegio dei Probiviri (art. 18).

5.2. Il Segretario (art. 15/c) e il Tesoriere (art. 15/d), nominati dal Consiglio di Amministrazione, contribuiscono alla esecuzione e attuazione delle decisioni assunte dagli organi, pur non essendo tali.

5.3. Il Referente Scientifico o il Comitato Scientifico (art. 18-bis), nominato dal Consiglio di Amministrazione, esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine ad alcune attività dell'Associazione.

ARTICOLO 5-bis Gratuità degli Organi e delle cariche sociali

5-bis.1. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite. Eventuali rimborsi spese per particolari incarichi svolti nell'interesse dell'Associazione potranno essere autorizzati con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

5-bis.2. Il principio di gratuità, di cui al comma precedente, può non applicarsi ai componenti dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di professionalità di cui al Codice Civile.

ARTICOLO 5-ter Conflitto di interessi

5-ter.1. I componenti degli Organi dell'Associazione, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, ove ricorra un'ipotesi di conflitto di interessi, non possono essere contemporaneamente nominati in Organi o assumere incarichi in altre Associazioni, Enti del Terzo Settore, Società che operino nei medesimi o analoghi settori. La materia del conflitto di interessi è disciplinata dal Regolamento predisposto da AIL Nazionale.

CAPO 1° ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 6 Competenze dell'Assemblea

6.1. L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria.

6.2. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a.** la determinazione della quota associativa - annuale, pluriennale, vitalizia - minima per i soci ordinari e sostenitori (art. 3.4);
- b.1.** la determinazione del numero, la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 11.1);
- b.2.** la nomina e la revoca del Presidente (art. 15.bis);
- b.3.** la nomina, eventuale, del Presidente onorario;
- c.1.** la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo, determinandone il compenso (art. 16.1);
- c.2.** la nomina e la revoca, quando previsto dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi in cui questa funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo;
- d.** la nomina, eventuale, e la revoca del Collegio dei Probiviri e del suo Presidente (art. 18);
- e.** l'approvazione dei Bilanci annuali - preventivo, consuntivo e sociale, nei casi previsti dalla legge - e dei programmi delle attività corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione (art. 4-ter.2) e dell'Organo di Controllo (art. 17.1/b);

f. eventuali deliberazioni sulle responsabilità degli Amministratori (artt. 18 e 22, Codice Civile) e degli altri Organi dell'Associazione (art. 5);

g. [SOPPRESSO]

h. la pronuncia, ove richiesto dagli interessati, sulle domande di ammissione dei Soci non accolte dal Consiglio di Amministrazione;

i. la delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'esclusione dei Soci;

l. l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

m. ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.

6.3. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

a. le modificazioni dello Statuto;

b. lo scioglimento dell'Associazione (art. 19).

ARTICOLO 7 Convocazione dell'Assemblea

7.1.1. L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci (art. 15.bis), almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo, che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione (art. 1.5).

7.1.2. L'avviso deve essere affisso all'albo della sede e comunicato ai Soci per posta ordinaria o posta elettronica, con avviso di ricevimento, agli indirizzi risultanti dal libro dei Soci.

7.1.3. L'avviso è inviato altresì al Referente Scientifico o al Presidente del Comitato Scientifico e ai componenti dell'Organo di Controllo.

7.2. L'avviso può contenere anche la data della seconda convocazione, che non può essere nello stesso giorno della prima.

7.3. Quando vi siano modificazioni dello Statuto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria (art. 6.3/a), l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.

7.4. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria entro il mese di gennaio di ogni anno, per l'approvazione del Bilancio preventivo (art. 4-ter.2/b) ed entro il mese di aprile, salvo altro termine di legge, per l'approvazione del Bilancio consuntivo (art. 4-ter.2/a) e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

7.5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere inoltre convocata:

a. per delibera del Consiglio di Amministrazione;

b. su richiesta, scritta e motivata, dell'Organo di Controllo o del Collegio dei Probiviri o di almeno un decimo dei Soci.

ARTICOLO 8 Costituzione dell'Assemblea

8.1. L'Assemblea ordinaria dei Soci (art. 6.2) è validamente costituita:

a. in prima convocazione (art. 7.1), quando sia presente almeno la metà dei Soci (art. 3.3);

b. in seconda convocazione (art. 7.2), qualunque sia il numero dei Soci presenti;

8.2. L'Assemblea straordinaria dei Soci (art. 6.3) è validamente costituita:

a. per le modificazioni statutarie (art. 6.3/a):

- in prima convocazione (art. 7.1), quando siano presenti almeno due terzi dei Soci;

- in seconda convocazione (art. 7.2), quando sia presente almeno la maggioranza dei Soci;

b. per lo scioglimento dell'Associazione (art. 6.3/b):

- sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno tre quarti dei Soci (art. 21, comma 3, Codice Civile).

8.3. Il Socio che è nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può delegare per iscritto a rappresentarlo, partecipando e votando, un altro Socio, che non sia componente del Consiglio di Amministrazione (art. 11) nei casi previsti dall'articolo 10.2 seguente.

8.4. [SOPPRESSO].

8.5. Il Socio per partecipare all'Assemblea personalmente o per delega deve essere in regola con i versamenti delle quote associative (art.6.2/a) fino all'anno in corso ed essere iscritto nel libro Soci.

8.6. Ciascun Socio può portare non più di tre deleghe; tutte le deleghe devono essere depositate presso la presidenza (art. 9.1) prima dell'inizio dell'Assemblea.

8.7. Possono partecipare alle Assemblee ordinarie, senza diritto di voto se non Soci, il Referente Scientifico o i componenti del Comitato Scientifico e, su invito del Presidente, altre persone, rappresentanti delle Istituzioni, di Enti o portatori di interessi che possano avere rapporti con l'Associazione.

8.8. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.

ARTICOLO 9 Presidenza dell'Assemblea

9.1. Assume la presidenza dell'Assemblea dei Soci il Presidente dell'Associazione (art. 15-bis) o chi ne fa le veci (art. 15-bis.5); in mancanza chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti.

9.2. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, di regola nella persona del Segretario dell'Associazione (art. 15/c); in mancanza, nella persona di un Socio presente.

9.3. In caso di Assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto per atto notarile.

9.4. Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due Scrutatori che lo assistono nello spoglio delle schede, quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulle nomine (art. 6/b/b.1/c/d) o su altro argomento di sua competenza.

ARTICOLO 10 Deliberazioni dell'Assemblea

10.1. Ogni Socio presente, personalmente o per delega, ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

10.2. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio consuntivo (artt. 4-ter.2/a e 6.2/e) e in quelle che riguardano la loro responsabilità (art. 6.2/f), i componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 11) non hanno voto, né possono rappresentare altri Soci (art. 8.3 e art. 21, comma 1, Codice Civile).

10.3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi, anche quando per qualsiasi motivo alcuni degli intervenuti (art. 8) si allontanano o si astengono dal voto.

10.4. L'Assemblea determina a maggioranza le modalità con cui procedere alle nomine (art. 6.2/b/b.1/c/d); la votazione dovrà essere a scrutinio segreto se alcuno dei partecipanti lo richieda espressamente. Qualora l'Assemblea abbia deliberato di provvedere alle nomine con modalità che portino a una parità di voti, si considera eletto:

- Consigliere (art. 11.1), chi sia Socio da maggior tempo;
- Probiviro (art. 18), il Socio, con precedenza sul non Socio, e, tra Soci, quello che lo sia da maggior tempo;
- in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

10.5. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione (artt. 6.3/b e 19), occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci (art. 21, comma 3, Codice Civile).

10.6. Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito Libro delle Assemblee; verbale sottoscritto, di regola, dal Presidente (art. 9.1) e dal Segretario (art. 9.2) dell'Assemblea o da un notaio (art. 9.3).

10.7. Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma dell'art. 23, Codice Civile.

10.8. Le deliberazioni assembleari sono rese note a tutti i Soci con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

10.9. Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto e alla legge obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

CAPO 2° - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENTE

ARTICOLO 11 Composizione del Consiglio di Amministrazione

11.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque e non più di undici Soci dell'Associazione eletti dall'Assemblea dei Soci (art. 6.2/b.1).

11.1.bis. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 2382, Codice Civile.

11.2. [vedi art. 13.7]

11.3. Il Consiglio dura in carica tre anni, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio consuntivo (artt. 4.ter e 6.2/e) del periodo e alle nuove nomine assembleari (art. 6.2/b); I Consiglieri prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

11.4. Decadono i Consiglieri, che senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni del Consiglio (art. 13) consecutive.

11.5. [SOPPRESSO].

11.6. L'intero Consiglio di Amministrazione cessa dall'ufficio quando viene meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei suoi membri; la gestione ordinaria viene assicurata dai membri rimasti in carica, finché l'Assemblea dei Soci convocata d'urgenza (art. 7) - dai Consiglieri restanti o, in mancanza, dall'Organo di Controllo (art. 17/c) - abbia ricostituito il Consiglio (art. 6.2/b.1).

ARTICOLO 12 Convocazione del Consiglio di Amministrazione

12.1.1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente dell'Associazione che lo presiede (art.15-bis), o, nel caso di suo impedimento, assenza o mancanza, da un Vicepresidente (art.15-bis.5), o, per mandato di uno di loro, dal Segretario (art. 15.1/c), mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione.

12.1.2. L'avviso è da comunicarsi, nei modi stabiliti dal Consiglio stesso, preferibilmente mediante e-mail con avviso di ricevimento, a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione (art. 11.1) e all'Organo di Controllo (art. 16.1), ai recapiti comunicati in fase di accettazione della carica.

12.1.3. Il Consiglio è convocato, con preavviso di almeno cinque giorni o, nel caso che il convocante ritenga urgente, almeno quarantotto ore prima della riunione; tali termini possono venire abbreviati sull'accordo di tutti i componenti del Consiglio e dell'Organo di Controllo in carica.

12.2. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre dei suoi componenti o l'Organo di Controllo; decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio viene convocato dall'Organo di Controllo (art. 17.1/c).

12.3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del progetto di Bilancio preventivo (art. 4-ter.2/b) e del progetto di Bilancio consuntivo (art. 4-ter.2/a), ed eventualmente del Bilancio sociale (art. 4-ter.5), da sottoporre alle Assemblee dei Soci (art. 7.4).

ARTICOLO 13 Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

13.1.1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti (art. 11.1) in carica; questi non possono farsi rappresentare.

13.1.2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente (art.15-bis), o, nel caso di suo impedimento, assenza o mancanza, da un Vicepresidente (art.15.1/b) o dal Consigliere più anziano di età.

13.2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi dai suoi componenti presenti.

13.3. Alle riunioni del Consiglio assiste di diritto l'Organo di Controllo (art. 16) ed il Segretario (art. 15/c), che, di regola, ne redige il verbale.

13.4. Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito Libro del Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

13.5. Alle riunioni può essere invitato il Referente Scientifico o il Presidente del Comitato Scientifico o altra persona da lui designata.

13.6. Alle riunioni sono invitati i precedenti Presidenti dell'Associazione.

13.7. Alle riunioni possono essere invitati, senza diritto di voto, persone anche estranee all'Associazione, aventi particolari competenze su materie oggetto di delibera consiliare, al fine di consentire ai membri del Consiglio una diretta documentazione prima di assumere le decisioni che a loro competono.

13.8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ARTICOLO 14 Poteri del Consiglio di Amministrazione

14.1. [vedi art. 15-bis.2]

14.2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci (art. 6).

14.3. [SOPPRESSO]

14.4. Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti individualmente a suoi componenti e anche a persone non facenti parte del Consiglio stesso.

ARTICOLO 15 Competenze del Consiglio di Amministrazione

15.1. Al Consiglio di Amministrazione - oltre ai poteri di cui all'art. 14.2 e di conferire procure di cui all'articolo 14.4 precedente - competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- a.** [vedi art.15-bis]
- b.** nominare, nel proprio seno, e revocare, uno o due Vicepresidenti, i quali coadiuvano il Presidente e, in ordine di anzianità di appartenenza all'Associazione, ne fanno le veci in caso di suo impedimento, assenza o mancanza, con i poteri di rappresentanza (art. 15-bis.2);
- c.** nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Segretario dell'Associazione - determinandone i poteri e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso (artt. 11.3 e 11.6) - per: coadiuvare la Presidenza (art. 15-bis) nelle operazioni di preparazione, convocazione (artt. 7 e 12), costituzione (artt. 8 e 13), svolgimento (artt. 9 e 13) e verbalizzazione (artt. 10 e 13) delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio; curare la tenuta del Libro delle Assemblee (artt. 4-quater.1/b e 10.6), del Libro del Consiglio (artt. 4-quater.1/c e 13.4), del Libro dei Soci (artt. 4-quater.1/a e 3), del registro dei Volontari (art. 4-quater.1/f), del Protocollo della corrispondenza, degli Atti dell'Associazione;
- d.** nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Tesoriere dell'Associazione - determinandone i poteri (art. 14) e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso (artt. 11.3 e 11.6) - per: coadiuvare la Presidenza (art. 15-bis) nelle operazioni di accertamento e riscossione delle entrate (art. 4.1), di acquisto di beni, opere, merci e servizi, di impegno e liquidazione dei pagamenti, di anticipazioni e rimborso dei fondi spese, di formazione dei bilanci (artt. 4-bis, 4-ter e 15/h); curare la tenuta degli Inventari e del Giornale di cassa, delle note, fatture e degli altri documenti contabili inerenti alle operazioni anzidette ed alle altre relative ai movimenti finanziari e alle variazioni patrimoniali (art. 4-ter.7); la carica di Tesoriere può essere cumulabile con quella di Segretario;
- e.** nominare i Soci benemeriti e i Soci onorari (art. 3.7);
- f.** deliberare sulla ammissione dei Soci e motivare l'eventuale decisione di non ammissione (artt. 3.8.1 e 3.8.2);
- g.** deliberare, con il parere favorevole dell'Organo di Controllo (art. 16 e 17), l'eventuale Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per: la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci e l'espletamento del Servizio di cassa, quest'ultimo affidato, di regola, ad una banca designata dal Consiglio di Amministrazione;
- h.** stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, anche di carattere economico-finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici e compiere ogni altro atto e operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare che a giudizio del Consiglio siano necessari o utili per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione (artt. 4-bis e 4-quinquies);
- i.** presentare all'Assemblea dei Soci (art. 6.2/e) i Bilanci e le Relazioni di cui all'art. 4-ter.2;
- j.** individuare le attività diverse da quelle di interesse generale e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione (art. 4-ter.4 e art. 13, comma 6, D.lgs. n. 117/2017);
- k.** nominare e revocare il Referente Scientifico o i membri del Comitato Scientifico e il suo Presidente;
- l.** istituire, regolare e sciogliere Organi consultivi e operativi, Comitati, Commissioni, anche permanenti e con la partecipazione di non Soci, che

propongano iniziative e programmi di lavoro, ne curino lo svolgimento, ne verifichino i risultati;

m. assumere e dimettere dipendenti, fissandone il trattamento economico secondo la normativa vigente, nonché avvalersi e dispensarsi di prestazioni di lavoro autonomo, nominare e revocare consulenti, concordandone i compensi, nei limiti necessari al regolare funzionamento e al perseguimento degli scopi dell'Associazione;

n. [vedi art. 1.5.2]

o. valutare e autorizzare le manifestazioni anche tramite eventuali Organi previsti al precedente punto l.;

p. deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Soci (art. 7.5) ogniqualvolta lo ritenga opportuno;

q. partecipare, in concorso con i Consigli di Amministrazione delle altre Sezioni AIL della Regione Veneto, alla designazione dei candidati da proporre all'Assemblea Nazionale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di AIL Nazionale;

r. riscontrare tempestivamente, anche eventualmente dandone mandato al Presidente o ad uno dei Consiglieri, le richieste di dati e documenti e le istanze di verifica e controllo che pervengano da AIL Nazionale;

s. deliberare il trasferimento della sede dell'Associazione nel Comune di Venezia in cui è istituita la sede legale;

t. elaborare e comunicare, anche tramite collaboratori esterni, le informazioni previste all'art. 3-bis.1/b;

u. proporre la quota associativa all'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 15-bis Presidente

15-bis.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Associazione e viene eletto dall'Assemblea dei Soci (art. 6.2/b.2).

15-bis.2. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente con facoltà di delegare, anche in giudizio, e con potere di proporre azioni e domande e di resistervi, in qualunque sede e grado, in arbitrati e innanzi a giurisdizioni e organi amministrativi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e compromessi, nonché convenzioni (art.4-quinques e 15/h).

15-bis.3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

15-bis.4. Il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione di cui fa parte ed è rieleggibile.

15-bis.5. In caso di impedimento, assenza o mancanza del Presidente, le sue veci vengono assunte dal Vice Presidente, ovvero dal Vice Presidente più anziano nell'appartenenza all'Associazione.

CAPO 3° ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 16 Organo di Controllo

16.1. L'Organo di Controllo, a sensi dell'art. 2477, Codice Civile e dell'art. 30, comma 2, D.lgs. n. 117/2017, è composto da un unico membro, non socio, nominato dall'Assemblea dei Soci (art. 6.2/c.1) che ne determina il compenso, scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali, che non sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 11.1).

16.1.bis. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 2399, Codice Civile.

16.2. L'Organo di Controllo dura in carica un triennio, salvo che la

delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio consuntivo (artt. 4-ter.2/a e 6.2/e) del periodo e alle nuove nomine assembleari (art. 6.2/c.1) ed è rinominabile.

16.3. La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione e all'interno di AIL Nazionale. I membri devono in ogni caso garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse nell'esecuzione del loro mandato.

ARTICOLO 17 Competenze dell'Organo di Controllo

17.1. All'Organo di Controllo compete:

a.1. controllare la gestione finanziaria e patrimoniale, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti (art.15.1/g), l'ordinato andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del Bilancio (art. 4-ter.2/a) alle risultanze contabili;

a.2. verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il suo concreto funzionamento secondo principi di corretta amministrazione;

b. presentare all'Assemblea dei Soci (art. 6.2/e), una propria relazione, con gli eventuali rilievi, sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;

c. provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci (art. 7.5/b) e del Consiglio di Amministrazione (artt. 11.6 e 12.2), e a quant'altro previsto di competenza dell'Organo di Controllo dallo Statuto e dalle disposizioni di legge;

d. monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;

e. attestare che il bilancio sociale (art. 4-ter.5) sia redatto in conformità alle linee guida del D.lgs. n. 117/2017;

f. assistere di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione (art. 13.3).

17.2. Dei controlli, l'Organo di Controllo redige verbale debitamente firmato e trascritto nel libro delle deliberazioni dell'Organo di Controllo (art. 4-quater.1/d).

17.3. La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge ovvero qualora lo si ritenga opportuno, dall'Organo di Controllo o da una società di revisione. L'incarico è conferito dall'Assemblea dei Soci che ne stabilisce il compenso.

CAPO 4° - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 18 Composizione e competenze del Collegio dei Probiviri

18.1. L'Assemblea dei Soci, ove e quando lo ritenga, può nominare (art. 6.2/d) il Collegio dei Probiviri, composto da tre persone (art. 10.4) - anche non socie - nominandone, tra esse, il Presidente.

18.2. I Probiviri durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; prestano la loro attività gratuitamente; sono rinominabili.

18.3. Compete al Collegio dei Probiviri, in prima istanza, giudicare secondo equità le controversie che sorgano tra i singoli Soci, tra questi e gli Organi dell'Associazione, su richiesta scritta, motivata e tempestiva, degli interessati, ed esperire ogni tentativo di amichevole composizione.

18.4. [vedi art. 1.bis.4]

CAPO 5° - REFERENTE SCIENTIFICO

ARTICOLO 18-bis Referente Scientifico o Comitato Scientifico

18-bis.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina – anche tra i Soci – il Referente Scientifico o il Comitato Scientifico, composto da non meno di tre membri, scegliendo tra di essi il Presidente. La durata coincide con quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, è rinominabile e svolge la sua attività gratuitamente.

18-bis.2. Il Referente Scientifico o il Comitato Scientifico esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine all'utilizzo dei fondi dell'Associazione per attività di assistenza, studio e sostegno alla ricerca, collaborando a tal fine con il Consiglio di Amministrazione.

18-bis.3.1. Se nominato, il Comitato Scientifico è convocato dal suo Presidente, con un preavviso di almeno cinque giorni, con libertà di forme, e assicurando che siano indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

18-bis.3.2. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; per le deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

18-bis.3.3. Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico (art.4-quater.1/g).

18-bis.4. In mancanza del Comitato Scientifico vengono trascritti i pareri del Referente Scientifico (art.4-quater.1/g).

PARTE TERZA DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

19.1. L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea straordinaria dei Soci (artt. 1.6 e 6.3/b), convocata e costituita a norma degli articoli 7 e 8.2/b, con delibera presa e verbalizzata a norma degli articoli 10.5 e 9.3 precedenti.

19.1.bis L'Associazione deve essere sciolta qualora il numero dei Soci venga a essere inferiore a 20 (venti) e non venga reintegrato entro un anno da quando si verifica la diminuzione.

19.2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione:

a. nomina uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 30, 31 e 32, Codice Civile e degli articoli 11 e seguenti delle Disposizioni di attuazione del medesimo;

b. delibera sulla devoluzione del patrimonio, dopo esaurita la liquidazione, e sulle relative modalità, ad AIL Nazionale, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.lgs. n. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

19.3. In mancanza, per qualsiasi motivo di deliberazione assembleare, provvede al riguardo l'organo amministrativo di AIL Nazionale (art.1-bis)

ARTICOLO 20 Rinvio

20.1. Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, in particolare il D.lgs. n. 117/2017 e sue successive modificazioni e/o integrazioni e dello Statuto di AIL Nazionale.

ARTICOLO 21 Disposizioni transitorie

21.1. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, D.lgs. n. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo dall'art. 5-sexies, D.lgs. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X, D.lgs. n. 117/2017.